11 Sole 24 ORE

11 agosto 2013

La lezione americana e la riforma necessaria

di Guido Rossi

Nei periodi peggiori delle crisi economiche, l'incapacità di governarle mette sovente a repentaglio le basi stesse delle democrazie liberali. La ragione sta nello stretto collegamento che trasforma e converte la sfiducia dal mondo della finanza, ritenuto il vero responsabile delle crisi, alle stesse istituzioni civili e politiche, coinvolgendo i diritti fondamentali dei cittadini.

Questo diffuso malessere sfocia poi a volte in aperte contestazioni, altre volte in critiche vivaci e apodittiche e talora violente contro i poteri delle democrazie. E son reazioni che si sviluppano attraverso facili quanto falsi e distruttivi slogan in Paesi che pur presentano diversità di soluzioni e capacità di argini alle derive antidemocratiche. La comparazione, a parer mio, al momento più efficace sembra quella fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

La traslazione di principi in slogan che tendono a far dimenticare o cancellare l'impianto della Carta Costituzionale appare evidente quando, ad esempio, a sostegno di ogni distorta argomentazione, si cita l'art. 1 della Costituzione italiana, il quale sancisce che «la sovranità appartiene al popolo», in una interpretazione tale da far scomparire la struttura dell'intero ordinamento, il quale prevede che i poteri fondamentali dello Stato si articolino in Legislativo, Esecutivo e Giurisdizionale. È pur vero che la sovranità appartiene al popolo, ma è il popolo stesso che ha posto alla base del contratto sociale l'ordinamento costituzionale e l'equilibrio di quei poteri, che garantiscono e tutelano i suoi diritti fondamentali. È dunque il primo pericolo portato alla Repubblica il ritenere che chi è stato eletto col voto popolare possa disconoscere di volta in volta, in balìa di derive autoritario-distruttive, ogni altro potere dello Stato. Le attuali scomposte contestazioni ad attività giurisdizionali e gli indiscriminati attacchi ai giudici, perché non eletti dal popolo, in nome del quale peraltro amministrano la giustizia (art. 101), sono sicuri quanto pericolosi fenomeni che possono alimentare una deriva antidemocratica perché mettono a rischio l'ordinamento costituzionale e quindi il nostro contratto sociale e i diritti dei cittadini in esso contenuti. N on che le sentenze dei giudici non possano essere criticate, dacché il giudice non è come lo descriveva Montesquieu "la bouche de la loi" o, come sosteneva Beccaria, "un semplice applicatore di sillogismi". La giurisprudenza ha, invece, nelle democrazie liberali, una funzione creatrice del diritto attraverso l'interpretazione delle norme che, ispirate alla Grundnorm, come la chiamava Hans Kelsen, sono frutto della storia e della tradizione della cultura sociale, politica ed economica del Paese. E neppure debbono essere risparmiate a volte ironiche critiche, come suggerisce Piero Calamandrei nel magnifico libro, L'elogio dei giudici, che tuttavia non prescinde da una totale e indiscriminata difesa delle loro funzioni e della loro indipendenza. La diversità di tradizioni giuridiche e il maggior rilievo che hanno le decisioni delle Corti negli Stati Uniti, non debbono trarre in inganno. È pur vero che, più che da noi, la funzione creatrice della giurisprudenza, è determinante per la soluzione dei conflitti sociali ed economici. Mi basterà ricordare lo scontro fra il potere esecutivo e quello giurisdizionale durante l'esperienza del "New Deal" messa in atto dal Presidente F.D. Roosvelt per risolvere la lunga grande depressione del 1929.

Ebbene, la Corte Suprema ne limitò a volte il complesso disegno giudicando incostituzionali molte leggi, al punto di far proporre al Presidente una riforma di ampiamento del numero dei giudici della Corte, riforma costituzionale che ovviamente non passò. In questi giorni, quasi in concomitanza con le accese discussioni nostrane, alcune decisioni della Corte Suprema sono state commentate, ad avvalorare sia il diritto di critica, sia l'assoluto indiscusso potere della magistratura ad esercitare il suo ruolo. Le decisioni riguardano i diritti umani fondamentali attualmente controversi, con alterne prese di posizione di uomini politici e di forti gruppi della pubblica opinione, i quali in simmetria anche in Italia stanno vivendo, sia pure attraverso diversi canali istituzionali, identiche traversie. Si tratta del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali e dei diritti razziali degli afroamericani.

La norma costituzionale applicata è l'"Equal Protection Close" del XIV emendamento. A chiusura della sessione 2012 - 2013, con la decisione United States v. Windson, la Suprema Corte ha dichiarato incostituziona-le la legge "Defense Of Marriage Act" (Doma), che negava molti diritti e tutela di interessi alle coppie omosessuali, pur maritate in base alle leggi di singoli Stati, confermando così in linea di principio il riconoscimento ad eguali diritti ai cittadini gay e lesbiche.

Più discusse invece le decisioni Shelly e Fisher del 25 e 24 giugno 2013, le quali hanno considerato che le leggi statali debbono adottare la stessa disciplina quando cercano di aiutare le comunità di afroamericani o quando invece le opprimono, sulla convinzione espressamente dichiarata dal Chief Justice John Roberts che, «il modo di fermare la discriminazione su basi razziali è smettere di discriminare su basi razziali», ovviamente nel bene, ma allo stato attuale anche nel male, a tutto danno dei cittadini afroamericani. L'insegnamento da questa comparazione è che dalla norma di base, cioè dalla Grundnorm costituzionale, derivano sia i diritti dei cittadini, sia la legittimità di tutte le norme che compongono l'ordinamento statuale. Il principio fondamentale è dunque quello che tale norma, cioè la Costituzione, non si deve cambiare se non in casi di totali rivolgimenti sociali di carattere definitivo o rivoluzionario, come ammetteva lo stesso Kelsen.

Tanto meno la si può o la si deve cambiare da noi, essendo peraltro già stata stravolta da decenni di piccole controriforme sottratte al controllo costituzionale. Debbo poi aggiungere che le ultime due stagioni governative sono state incapaci di introdurre una legge elettorale, si badi, ordinaria, ma che tuttavia nel 2012, senza alcuna difficoltà o approfondita discussione popolare, è stato introdotto nell'art. 81 della Costituzione il principio di pareggio di bilancio, sulla mistificatoria giustificazione che ci veniva imposto dall'estero, senza trovare equilibrio, né tenere in alcun conto che molti diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto al lavoro e alla libertà di

impresa, potrebbero essere conculcati.

Seconda e conclusiva considerazione: i tre poteri dello Stato debbono ad ogni costo essere rispettati. Non corre dubbio che, oltre a quelle economiche ben note, il Paese necessiti di riforme, soprattutto organizzative, attuabili con legge ordinaria. Le funzioni statuali devono essere rese più efficienti, come ad esempio, la giustizia civile e penale, che tra l'altro de-ve ancora adeguarsi alle regole che la Corte di Strasburgo sui diritti umani ci ha imposto a seguito di - per noi vergognose - continue condanne.

Ma tutto ciò non deve essere gabellato, così come non può essere la legge elettorale in vergognoso "stand by", come riforme costituzionali di qualche tipo. Tale trasmutazione, dall'ordinario al costituzionale e viceversa, così come dal generale al particolare costituito da leggi ad personam, potrebbe mettere a rischio i volori fondanti dello Stato di diritto e la forza e l'efficacia della stessa democrazia.